



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 09/06/2025

Numero Registro Dipartimento 879

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8375 DEL 11/06/2025

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 edell'art. 22 del Regolamento regionale n. 3/2008 ess. mm. ii., per il Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località “Calalunga” Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ)”. Parere di esclusione dalla procedura VAS

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.113 del 25 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il D.D.G. n. 15886 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al dott. Giovanni Aramini;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI.

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- ✓ Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
 - l’Autorità Procedente è il Comune di Comune di Montauro (CZ);
 - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- ✓ Con nota prot. n.5579 del 13.11.2024, acquisita agli atti con Prot. SIAR n. 727340 del 20/11/2024, il Comune di Montauro (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la richiesta di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS del “*Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all’industria turistica - Case vacanze in Località “Calalunga” Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ)*”;
- ✓ Con nota n. 6263 del 19/12/20024, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 10032 del 08/01/2025, Autorità Procedente ha chiarito che il Piano urbanistico attuativo proposto rientra tra le eccezioni dai casi di esclusione previsti dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (l’art 4, comma 3, del Disciplinare Operativo - allegato alla deliberazione n° 624 del 23/11/20211 - inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.i. L.R. 19/02 art. 10) *dal momento che, pur essendo dotato di PSC, non definisce espressamente i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi per la destinazione di interesse in merito alla specifica area di intervento proposta;*
- ✓ Con nota dipartimentale prot. n. 24867 del 15.01.2025, l’Autorità Competente, a seguito di una disamina degli atti presentati, ha dato riscontro positivo all’avvio alle consultazioni con i SCMA concordati e alla contestuale pubblicazione, sui rispettivi siti web istituzionali, degli atti così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi.
- ✓ Con note prot. nn. 1131 e 1132 del 11/03/2025, acquisite agli atti d’ufficio con prot. n. 156732 del 12/03/2025, è stato trasmesso il modello VAS3, con il quale l’Autorità Procedente ha dato avvio alle consultazioni, con la trasmissione del Rapporto preliminare Ambientale ai SCMA per acquisirne il parere ed il modello VAS4, con il quale è stato disposto l’avviso da pubblicare sul sito web dell’Autorità Proponente e Competente, ai seguenti link:
Avvisi Verifica Assoggettabilità a VAS;
<https://montauro.contrasparenza.it/trasparenza/generale/49/pianificazione-e-governo-del-territorio>.
- ✓ Con nota prot. n. 1751 del 18/04/2025, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 288879 del 30.04.2025, il Comune di Montauro, a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare Ambientale, ha trasmesso le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e la documentazione integrativa richiesta con nota RegCal prot. n. 24867 del 15.01.2025.
- ✓ In esito a quanto sopra sono pervenuti i pareri di seguito riportati:
 - Parere di competenza del ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica belle Arti e paesaggio MIC|MiC_SABAP-CZ-KR|24/04/2025|0003049-P;
 - Parere ARPACAL - prot. AC n. 160736 del 13/03/2025;
 - Parere di conformità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, è stato richiesto dall’AP in data 31/10/2024 e ad oggi non riscontrato;

- Parere Settore Urbanistica della Regione Calabria, prot. n. 248676 del 14/04/2025;
- ✓ A conclusione dell'iter amministrativo, con email del 05/05/2025, è stato richiesto di assegnare il procedimento per la fase istruttoria propedeutica all'espressione del parere motivato da parte della Struttura Tecnica di Valutazione, assoggettando o escludendo lo stesso dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n.152/2006;

VISTO il parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 04.06.2025, assunto in atti al prot. n. 399848 del 04/06/2025.

PRESO ATTO CHE:

- Il Piano Urbanistico Attuativo presentato dal Comune di Montauro (CZ), come attestato dalla stessa Autorità Procedente con nota n. 6263 del 19/12/20024, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 10032 del 08/01/2025, rientra tra le eccezioni dai casi di esclusione previsti dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (l'art 4, comma 3, del Disciplinare Operativo - allegato alla deliberazione n° 624 del 23/11/20211 - inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.i. L.R. 19/02 art. 10) dal momento che, pur essendo dotato di PSC, non definisce espressamente i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi per la destinazione di interesse in merito alla specifica area di intervento proposta;
- nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono pervenuti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni consultate, per come riportati nel parere STV, reso nella seduta del 04.06.2025, assunto in atti al prot. n. 399848 del 04/06/2025;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (STV), quale Organo Tecnico Regionale, ha espresso relativamente al "Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ)" parere di esclusione dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2008 e s.m.i..

CONSIDERATO CHE, in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D. Lgs.152 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana" della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente, è deputato ad emettere il provvedimento in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "*Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ);*

RITENUTO NECESSARIO prendere atto del parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 04.06.2025, assunto in atti al prot. n. 399848 del 04/06/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato espresso parere di *esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per il "*Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ);*

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della valutazione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 04.06.2025, assunto in atti al prot. n. 399848 del 04/06/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale con la quale è stato espresso *parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per il *"Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ)*;

- di demandare all'Autorità Procedente il rispetto di quanto espresso con il parere dalla STV;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Montauro (CZ), in qualità di Autorità Procedente;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Cinzia Domenica Croce

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS - VIA - AIA - VI

SEDUTA DEL 04.06.2025

Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ).

Proponente: COGE SUD srl - Ammi Unico Ing. Giovanni Froio.

Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA - VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare, di cui uno – originale - corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro – in copia – munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii. "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio" - Legge Urbanistica della Calabria;
- la Legge Regionale 31/12/2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19), e in particolare l'art. 65, comma 2, lett. b);
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;

- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “*Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP*”;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “*Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”*”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “*Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”*”;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”*”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “*Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- il Decreto Dirigenziale n. 5096 del 8/04/2025 di nomina del componente STV per il profilo “Difesa del suolo, geologia ed idrogeologia”.

PREMESSO CHE:

- ✓ Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
 - l’Autorità Procedente è il Comune di Montauro (CZ);
 - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento “*Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*”;
- ✓ Con nota prot. n. 5579 del 13.11.2024, assunta in atti al protocollo n. 727340 del 20.11.2024 e con successiva nota prto. n.6263 del 19/12/2024 in atti al prot. n.10032 del 08/01/2025 il Comune di Montauro (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la richiesta di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell’art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per il Piano in oggetto richiedendo, altresì, di concordare i Soggetti Competenti in materia ambientale ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Con nota dipartimentale prot. n.24867 del 15.01.2025 il Settore Valutazioni Ambientali ha dato riscontro positivo all’avvio alle consultazioni con i SCMA concordati e alla contestuale pubblicazione, sui rispettivi siti web istituzionali, degli atti così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi. e fornito indicazioni sulle procedure da seguire;
- ✓ Con nota prot. n. 1751 del 18/04/2025, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 288879 del 30.04.2025, il Comune di Montauro, a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare Ambientale, ha trasmesso le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e la documentazione integrativa richiesta dal Settore con nota prot. n.24867 del 15.01.2025.

In esito a quanto sopra sono pervenuti i pareri di seguito riportati:

- Parere di competenza del ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica belle Arti e paesaggio MIC|MiC_SABAP-CZ-KR|24/04/2025|0003049-P;
 - Parere ARPACAL - prot. n.160736 del 13/03/2025;
 - Parere Settore Urbanistica della Regione Calabria, prot. n. 248676 del 14/04/2025.
- ✓ A conclusione dell'iter amministrativo, in data 05.05.2025 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il fascicolo, successivamente assegnato alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) per l'istruttoria di merito con nota prot. n.317915 del 09/05/2025;
- ✓ Con nota prot. n. 2309 del 21.05.2025 è stato trasmesso dal Comune di Montauro (CZ) il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/74), prot. n. 352285 del 20.05.2025.

VISTO CHE:

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- ✓ Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Dichiarazione tecnico progettista;
- ✓ Avviso avvio consultazione soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
- ✓ Deliberazione n. 16 del 19/09/2024 di presa d'atto degli elaborati di Piano e degli indici e dei parametri urbanistici, con schema di convenzione;
- ✓ Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- ✓ Visure Catastali
- ✓ Nota del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Montauro, prot. n.1750 del 18.04.2025;
- ✓ Attestazione datata 17.4.2025 di coerenza e conformità del Piano ai vigenti piani sovracomunali (QTRP, PTCP, PAI, PSEC, PGRA);
- ✓ Certificato di destinazione urbanistica datato 17.04.2025, relativo alle particelle nn. 650, 1724, 1725 del foglio n. 15, attestante anche che:
 - La particella n. 1724 ricade in parte in P1 (bassa pericolosità) del Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC);
 - La particella n. 650 è interessata dalla fascia di rispetto ferroviario;
 - sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 136 (area dichiarata di notevole interesse pubblico) del D.Lgs. n. 42/20024 e smi;
 - non sono sottoposte a vincolo idrogeologico forestale ai sensi del RD 3267/1923 e smi;
 - non ricadono nell'elenco definitivo del catasto incendi, ai sensi della Legge n. 353/2000;
- ✓ Parere Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", prot. n. 248676 del 14/04/2025;
- ✓ Parere igienico sanitario trasmesso con nota prot. 1750/2025 dal Comune di Montauro (CZ);
- ✓ Parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/74) - prot. n. 352285 del 20.05.2025;

La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Rapporto preliminare
- Relazione Tecnica;
- Inquadramento Territoriale;
- Inquadramento dell'area e dell'intervento;
- Planimetria catastale con area di intervento;
- Planimetria e sezioni dell'area estese all'intorno - sezione A-A;
- Planimetria e sezioni dell'area estese all'intorno - sezione B-B;
- Planimetria di progetto - indici urbanistici - misure lotto e standard;
- Planimetria di progetto - indici urbanistici - distanze;
- Planimetria di progetto - indici urbanistici - zonizzazione;
- Planimetria di progetto - planivolumetrico;
- Opere di urbanizzazione - Rete acque piovane;
- Opere di urbanizzazione - Rete fognante;
- Opere di urbanizzazione - Strade e illuminazione pubblica;
- Opere di urbanizzazione - Telefonia - acqua potabile;
- Opere di urbanizzazione Particolari;
- Casa vacanze tipologia A - piante sezioni prospetti;
- Casa vacanze tipologia B - piante sezioni prospetti;

- Planimetria rilievo piante di ulivo esistenti e sistemazione progetto;
- Planimetria di sistemazione spazi esterni – particolari di recinzione;
- Rappresentazione fotografica area di intervento e del contesto;
- Fotoinserimenti e render.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’Autorità Procedente, dal proponente, dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

Il contesto territoriale

Il Piano di lottizzazione, in attuazione al PSC del Comune di Montauro, interessa un lotto individuato come zona urbanizzata AUS_2, che prevede delle aree già presenti nel precedente P.R.G. e che hanno mantenuto nel Piano Strutturale le prescrizioni e gli indici del precedente strumento urbanistico.

L’area oggetto di intervento è collocata nella zona Marina del Comune di Montauro loc. Calalunga, a ridosso della strada, la via Marina, che costeggia il lungomare; in particolare è individuabile all’interno di un appezzamento di terreno compreso fra detta strada e la ferrovia a monte.


Il contesto paesaggistico dell’area di intervento si può definire di tipo urbano; appartiene all’ambito costiero compreso tra il Comune di Montauro e il Comune di Staletti; essa è ubicata tra la strada ferrata delle Ferrovie Italiane e il mare. L’intorno dell’area si caratterizza per una presenza diversificata di costruzioni ad uso residenziale, dovuta ad altre lottizzazioni in itinere che a costruzioni di epoca precedente.

L’area ricade quindi in un ambito periurbano ed il piano definisce il completamento e la regolarizzazione dell’abitato già esistente; essa sul lato Ovest confina con lotti già edificati e un parcheggio pubblico esistente; sul lato est con la strada che si dirama dalla ex strada statale n. 106; a sud la strada comunale parallela al lungomare e a nord con la ferrovia RC-TA.

La morfologia dei luoghi è di tipo costiero e il terreno in oggetto è praticamente pianeggiante, mantenendosi uniformemente al livello di 5,5 mt sul livello del mare.

L’area in oggetto rientra nei casi del D.Lgs 42\04 di cui all’art. 142 comma 1 lett “a” Territori costieri compresi in una fascia della profondità da 300 mt dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati su mare” e ricade inoltre in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e vincolata con Decreto del Ministero per i Beni e alle Attività culturali del 21.12.1999 per cui è stato rilasciato parere dalla competente Soprintendenza.

L’area di Piano è identificata catastalmente al foglio 15 del Comune di Montauro (CZ) dalle particelle n. 650 (parte) pari a mq 1.012,01; n. 1725 (parte) pari a mq 2.137,60; n. 1724 pari a mq 2.021,00, pertanto, avrà una superficie che interesserà per complessivi 5.170,61 mq.



Il Piano

Per quanto si evince dagli elaborati progettuali e sulla base di quanto asserito dal tecnico progettista nelle relazioni in atti i parametri urbanistici di cui al R.E.U. di Montauro per la zona AUS_2 - già zona TB2 nel P.R.G. sono:

- If. max. = 1,5 mc. /mq.
- H max. = 7,50 ml.
- Distanza dai confini = ml. 5.00
- Distanza dai cigli stradali = ml. 5.00
- Distanza dai fabbricati = ml. 10.00

Il Piano di Lottizzazione sulla base di tali indici prevede:

- Superficie fondiaria = mq 5.170,61
- Volumetrie assentibili = mc /mq 1.50*5.170,51 = 7.755,91
- Volumetria di progetto = mc 5.166,10 = 0,99 mc/mq
- Abitanti insediabili = mq 5.170,51/100 = 52
- Standard previsti = 18 mq /ab. 18*52 = 936 mq
- Standard di progetto = mq 1.358,72
- Strade = mq 924,00
- Passaggi pedonale = mq. 374,27
- Parcheggi = mq. 798,74
- Aree aggiuntive esterne (non computate ai fini volumetrici) = mq. 249,60

La zona è fornita dei servizi primari per cui bisognerà completarne l'organizzazione complessiva per servire l'intero insediamento edilizio, ottenendo un organico completamento urbano della zona, dato che l'area di intervento è adiacente ad altre già urbanizzate ed edificate.

L'area oggetto della lottizzazione sarà destinata, secondo le previsioni del PSC, a strutture ricettive complementari all'industria turistica, nel caso specifico case vacanze; in particolare saranno realizzati:

- n. 3 unità immobiliari (tip. A) a schiera, tipici e composti da due piani fuori terra i cui lotti di pertinenza saranno sistemati a giardino;
- n. 2 unità immobiliari (tip. B) con quattro unità abitative per piano e per unità, anch'esse a due piani fuori terra con terrazza di copertura; anche questi lotti di pertinenza saranno sistemati a giardino.

La superficie dei tre corpi di fabbrica tip. A avrà una superficie lorda complessiva pari a mq 186,30 per un volume anch'esso complessivo pari a mc. 1.221,92. La superficie coperta lorda dei due corpi di fabbrica tip. B è pari a mq. 313.02x2= mq 626,06 per un volume complessivo pari a mc. 1.972,09*2= mc. 3.944,18.

Pertanto, il volume complessivo da considerare è pari a mc. 5.166,10.



Le opere di urbanizzazioni proposte riguardano principalmente le reti infrastrutturali principali: rete fognante e rete di raccolta acque meteoriche, poste al di sotto della rete stradale mediante la posa di giusta tubazione in polietilene di idoneo diametro e pozzetto di raccolta per allacciamento alla rete comunale; rete idrica l'approvvigionamento idrico del fabbricato avverrà mediante allacciamento alla rete idrica comunale; rete di illuminazione pubblica, con idonea distribuzione dei cavi di collegamento alla rete elettrica pubblica; rete di adduzione gas, energia elettrica e telefonia: tali reti sono composte da linee di alimentazione in cavi sotterranei e destinate agli edifici. La rete di distribuzione dell'energia elettrica e la rete telefonica sono determinate in funzione delle prescrizioni tecniche impartite dai distributori.

La rete stradale interessata permette l'accesso al lotto e alla sua distribuzione principale per gli accessi agli edifici previsti. Essa è composta dalla vera e propria carreggiata di larghezza pari a ml 7.00 e da marciapiedi e passaggi pedonali che la costeggiano e permettono l'accesso diretto agli edifici. I parcheggi saranno realizzati con una struttura di pavimentazione autobloccante con grigliato drenante erboso al fine di consentire un deflusso delle acque. Le infrastrutture sono state evidenziate secondo schemi adeguati e computate ai fini dei loro collegamenti alle reti principali al fine di essere trasferite all'Amministrazione Comunale.

Dal punto di vista vegetazionale il lotto comprende 20 alberi di ulivo che saranno spostati e reimpiantati nei giardini degli immobili. La parte di terreno destinato a giardino, pertanto oltre ad ospitare gli ulivi sarà piantumato con prato erboso e, lungo il bordo della recinzione, con essenze tipiche della vegetazione mediterranea, e con una recinzione inerbita.

VALUTATO CHE:

- Il Piano attuativo rientra tra quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R., n. 3/2008 e ss.mm.ii. e non ricade neanche parzialmente all'interno di "Aree naturali protette" come definite dalla L. 394/1991 e da Leggi regionali e/o di "Siti della Rete Natura 2000".
- L'area risulta in parte urbanizzata e presenta le caratteristiche di area di espansione urbana, in quanto già interessata da trasformazioni urbanistiche di tipo insediativo e di tipo infrastrutturale.



- Il Rapporto preliminare analizza i possibili effetti significativi sull'ambiente, individuando le componenti ambientali interessate, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, e con riferimento ai possibili effetti diretti e indiretti su fattori climatici ed energia, risorse naturali non rinnovabili, sistema paesaggistico, assetto vegetazionale, sistema aria, sistema acqua e risorse idriche, sistema energia, sistema rifiuti e rumore.
- Nel Rapporto Preliminare si dà conto di come la sistemazione urbanistica non si discosti dalla direttrice di sviluppo sostenibile tracciata dagli strumenti sovraordinati, trattandosi di Piano attuativo derivante dal PSC vigente, già sottoposto a VAS per il quale è stato rilasciato il parere motivato di cui al DDG n. 10360 del 22/9/2017, e la cui compatibilità con i Piani sovraordinati è anche attestata dal tecnico comunale; inoltre, il Piano è finalizzato alla sistemazione urbanistica di una "piccola area a livello locale" edificabile e conforme al PSC vigente, per cui, date le dimensioni dell'area di intervento e la sua ubicazione in area già in parte urbanizzata, non costituisce elemento di perturbazione tale da indurre effetti negativi o di impatto, fermo restando l'acquisizione dei pareri/nulla-osta relativi ai vincoli riportati nelle certificazioni comunali ed in particolare in relazione all'adottato PGRA, per cui resta onere dell'Amministrazione Procedente verificarne la compatibilità prima del rilascio dei singoli permessi a costruire.
- L'attuazione del Piano e le attività antropiche, che si sviluppano nel contesto ambientale di riferimento, sono compatibili in quanto sussiste la conformità con lo strumento urbanistico comunale, nonché la capacità di erogazione dei servizi in quanto il Piano è inserito in area urbana.
- I potenziali effetti negativi derivanti da consumi idropotabili, energetici, consumo di suolo, ecc., sono adeguatamente attenuati dalle misure di mitigazione proposte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analoga considerazione può essere svolta per le altre componenti ambientali sulla base dei fattori di pressione diretti sulle matrici che possono ritenersi accettabili anche per le misure di mitigazione proposte.
- Il consumo di suolo, derivante dall'impermeabilizzazione dell'area occupata dalle opere edilizie, comporta una minima alterazione della funzione biologica, riducendo la superficie disponibile all'assorbimento di acqua piovana per l'infiltrazione, che porta all'aumento dei deflussi superficiali e la relativa diminuzione del filtraggio. Tuttavia, considerati gli aspetti dimensionali dell'intervento e le zone adibite a verde, si possono ritenere limitati e contenuti gli effetti derivanti dalla sua attuazione, e quindi poco significativi in ordine alla possibile compromissione della matrice suolo, poiché l'incremento della copertura artificiale è piuttosto limitata e circoscritta in ordine all'alterazione biofisica del suolo.
- Il paesaggio non subisce modificazioni di rilievo per la collocazione dell'insediamento che avviene senza perdite significative di biodiversità o di aree di pregio; per di più vengono proposte mitigazioni per la riduzione di eventuali impatti tra cui la piantumazione di essenze vegetali per i quali è prevista la successiva manutenzione.
- Gli impatti sono da ritenersi non significativi poiché l'intervento non implica un sostanziale cambiamento o impoverimento degli ecosistemi esistenti in quanto il piano si inserisce in un contesto già urbanizzato adiacente a zone già residenziali; inoltre, i potenziali effetti negativi, riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sono da ritenersi temporanei e comunque adeguatamente mitigati mediante l'applicazione di opportune misure a tutela dell'ambiente interessato dagli interventi e di quello circostante.

RITENUTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non costituisce, né prefigura un provvedimento autorizzativo e risponde al principio giuridico di precauzione, di azione preventiva e di sviluppo sostenibile della pianificazione e che l'analisi di coerenza interna ed esterna è sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente;

RITENUTO che per le motivazioni che precedono non è necessario che la valutazione della sostenibilità ambientale circa le ricadute degli effetti ambientali sia oggetto di uno studio più approfondito, in quanto il rapporto preliminare contempla gli elementi atti a valutare e stimare i possibili effetti generati dall'attuazione del Piano attuativo;

RITENUTO che il Rapporto Preliminare analizza le componenti ambientali, elencando i vincoli intercettati e le eventuali criticità rispetto ai sistemi ambientali paesaggio, assetto vegetazionale, aria e inquinamento atmosferico, acqua e risorse idriche, energia, rifiuti e inquinamento acustico;

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui al R.R.- n.3/2008 e ss.mm.ii., i possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti non sono ravvisabili come elemento di impatto nel quadro ambientale delineato e non si ravvisano rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano attuativo sull'ambiente per come evidenziati nel Rapporto

Preliminare;

ATTESA la non necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali in quanto le problematiche ambientali sopra descritte, scaturenti dall'attuazione del progetto non presuppongono uno studio particolareggiato rivolto a ridurre al minimo le interferenze con le dinamiche degli impatti;

SI RACCOMANDA di acquisire, a cura dell'Autorità Procedente, prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, compreso il nulla-osta in materia di usi civici, di rispettare quanto prescritto da Arpacal con nota prot. n.160736 del 13/03/2025.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il Piano di cui in oggetto **non deve essere assoggettato a VAS**.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dell'Autorità Procedente, del Proponente e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento - **ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il **"Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ). Proponente: COGE SUD srl - Ammi Unico Ing. Giovanni Froio. Autorità Procedente: Comune di Montauro (CZ).**

Il presente parere viene rilasciato, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 parte seconda e s.m.i. ed in particolare dagli art. 4, 5 e 6, precisando che la valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, ai fini del rilascio del provvedimento finale, in ogni caso, necessita l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale del Piano, ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) D.lgs. 152/2006 e dell'art. 22 del RR. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale, l'Autorità Procedente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dell'Autorità procedente, del proponente e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il Piano urbanistico attuativo per strutture ricettive complementari all'industria turistica - Case vacanze in Località "Calalunga" Ambito AUS 2.0 nel Comune di Montauro (CZ). **Proponente:** COGE SUD srl - Ammi Unico Ing. Giovanni Froio. **Autorità Procedente:** Comune di Montauro (CZ).

LA STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonio LAROSA</i>	
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Rossella DEFINA (*)</i>	
3	Componente tecnico (Dott.)	<i>Simon Luca BASILE</i>	
4	Componente tecnico (Dott.)	<i>Raffaele PAONE</i>	
5	Componente tecnico (Dott.)	<i>Nicola CASERTA</i>	
6	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Paola FOLINO</i>	
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	
8	Componente tecnico (Ing.)	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
9	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
10	Componente tecnico (Ing.)	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
11	Componente tecnico (Rappr. A.R.P.A.CAL)	<i>Angelo Antonio CORAPI</i>	
12	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Anna Maria COREA</i>	
13	Componente tecnico (Ing.)	<i>Giovanna PETRUNGARO</i>	
14	Componente tecnico (Ing.)	<i>Fabrizio Bruno GALLI</i>	

() Coordinatore/Relatore/Istruttore*

Il Vicepresidente
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia